

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale



NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO

PROGETTO ESECUTIVO I LOTTO FUNZIONALE I STRALCIO

"Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere"

Committente:

Il presidente
AVV. Francesco Maria Di Majo


Il responsabile del procedimento
Dott. Ing. Maurizio Marini

Il coordinatore generale
Dott. Ing. Giuseppe Solinas

Progettazione:

**ACQUA
TECNO**

Ing. Renato Marconi
Ing. Paolo Turbolente
Ing. Barbara Doronzo



Titolo elaborato

Elaborato

A.2202.12 | PE | R

SC

Scala

SCHEMA DI CONTRATTO

Data	Preparato	Controllato	Approvato
Novembre 2020	Ing. Barbara Doronzo	Ing. Paolo Turbolente	Ing. Renato Marconi
Revisione	Data		
01	Giugno 2021		
02	Febbraio 2022		

CONTRATTO

PER L'APPALTO DENOMINATO NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO – I LOTTO FUNZIONALE – I STRALCIO “DARSENA PESCHERECCI E VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE”

CUP _____ CIG _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in
....., nel mio studio.

Innanzi a me, Notaio in, con studio in
....., iscritto nel Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di, sono presenti,

da una parte

*Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, con sede in Civitavecchia,
Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585, (di seguito, per brevità, anche solo
“Amministrazione”), in persona di _____, il quale interviene
nella qualità di _____ e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema
Portuale stessa, tale nominato con _____

e, dall'altra,

*_____ con sede legale in _____ C.F. e P.IVA in
persona di _____, nato a _____, il giorno _____, C.F. _____, e domiciliato per la
carica presso la sede della Società il quale interviene non in proprio ma in qualità di
_____ dell'Impresa (di seguito, per brevità, anche solo “Impresa”)

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovvero, singolarmente, come la "Parte".

Detti componenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di
ricevere il presente atto, con il quale

Premettono che

-con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. _____ del _____ (Delibera a
contrarre) è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “Nuovo Porto
Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio “Darsena Pescherecci e viabilità di
accesso al cantiere”, validato in data _____, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo da porre a base di gara di € _____
di cui € _____ per _____ ed € _____ per oneri della sicurezza specifici non
soggetti a ribasso d'asta, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e
s.m.i., il quadro economico di spesa generale nonchè autorizzato il Responsabile del Procedimento ad
attivare la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 60 co. 1 e 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016;

-al predetto intervento sono stati assegnati rispettivamente il codice CIG _____ ed il
codice CUP _____;

-il Bando di Gara è stato integralmente pubblicato in data _____ sulla GUUE al n. _____ e sulla GURI – Quinta Serie Speciale - n. ___ del _____, all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia in data _____, all’Albo Pretorio di questa Autorità di Sistema Portuale, nella sede di Civitavecchia, in data _____, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data _____ (id. _____), sul portale dell’ANAC, nonché per estratto sui quotidiani a tiratura nazionale;

-il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato alle ore _____ del giorno _____;

- entro il termine perentorio sono pervenute n _____ offerte ;

-con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale n. _____ del _____ sono stati nominati il Seggio di Gara a supporto del Responsabile del Procedimento per lo svolgimento preliminare di verifica e controllo della documentazione amministrativa nonché la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’ offerta tecnica ed economica;

-all’esito dell’espletamento delle operazioni di gara, vista l’offerta tecnica ed economica, con ribasso sull’importo dei lavori pari al _____% presentata dall’(operatore economico aggiudicatario) giusto verbale di gara, il Responsabile del Procedimento ha formulato, la proposta di aggiudicazione in favore di _____ ;

-con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale n. _____ del _____ è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, nonché aggiudicato ed affidato il lavoro di cui trattasi all’operatore economico _____ con sede legale in _____, C.F. e P. I.V.A. _____ che ha offerto l’importo complessivo di euro _____ di cui euro _____ per lavori, visto l’offerta ed accettato ribasso del ___% ed euro _____ per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso, ed è stato approvato il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara;

-gli esiti di gara e l’aggiudicazione sono stati pubblicati _____ e l’Impresa ha provveduto a rimborsare le spese per la pubblicazione obbligatoria;

-ai fini delle verifiche antimafia, l’Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), alla data del _____ e ha accertato che _____ (in caso di stipula sotto condizione risolutiva) _____

-ad esito di comprova amministrativa, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione alla gara d’appalto dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina del Responsabile del Procedimento n. ____ del _____;

-con nota assunta al protocollo dell’Amministrazione con n. _____ del _____ l’Impresa ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, ivi compresa la garanzia definitiva;

-con verbale in data _____ attesa l’urgenza dell’intervento i lavori sono stati consegnati ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-l’intervento è finanziato con fondi _____;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto – Documenti dell'appalto

1. Come meglio precisato all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, i lavori di realizzazione del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio sono suddivisi in due fasi realizzative denominate nei documenti progettuali rispettivamente Fase I e Fase II.
2. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione affida all'Impresa, che con la sottoscrizione del presente contratto a sua volta accetta, l'appalto relativo alla esecuzione dell'intervento denominato "Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio "Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere", come meglio specificato all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto. L'Impresa si obbliga ad effettuare tutte le opere, lavori e provviste occorrenti ed ordinate dalla Direzione Lavori per dare ultimati le attività ed i lavori, tutti come illustrati, descritti e richiesti a mente del progetto esecutivo e relativi allegati ed elaborati tecnici e grafici posti a base di gara, che ancorchè non allegati si intendono integralmente richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché ad eseguire le attività in base a tutto quanto proposto con la propria offerta tecnica, costituente parte integrante ed essenziale del presente contratto.
3. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, per dare le opere finite in ogni parte ed atte allo scopo cui sono destinate, secondo le modalità riportate nel progetto esecutivo e nei relativi allegati nonché secondo gli ordini di servizio richiamati al successivo articolo 5 e, comunque, secondo quanto necessario alla perfetta esecuzione delle opere e dei lavori, anche se non esplicitamente richiamato nei documenti, ivi ricomprendendosi eventuali opere impreviste e di qualunque genere, sempre attinenti l'appalto, eventualmente ordinate dalla Direzione Lavori.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Impresa è tenuta all'osservanza piena ed integrale del Capitolato Speciale d'appalto, nonché di tutta la normativa vigente ed applicabile in materia di lavori pubblici, in particolare:
 - a. il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b. il DPR 207/2010 per quanto applicabile nelle parti non abrogate;
 - c. gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al DM 145/2000;

- d. il D.M. 49/2018;
 - e. il D.M. 17/01/2018 e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.;
 - f. il Regolamento UE n. 305/2011;
 - g. il D.Lgs. 106/2017 recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
 - h. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
 - i. il D.M. 173/2016;
 - j. il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - k. il D.M. Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 recante “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” e successivo aggiornamento con D.M. 10.04.2013;
 - l. la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 - m. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
 - n. la Legge 6 novembre 2012 n. 190;
 - o. il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019) , coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55;
 - p. la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
 - q. il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modifiche in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
5. L'Impresa, in conformità con l'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, si obbliga ad attenersi alle clausole ed alle prescrizioni tutte previste nel Protocollo di intesa sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e la Prefettura UTG di Roma ed allegata Disciplina sanzionatoria ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare, ed a porre in essere tutte le azioni ivi richieste per tali finalità preventiva.
6. L'Impresa si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione.
7. Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva di affidare all'operatore economico aggiudicatario del presente appalto, i lavori di II Fase, già

previsti nel progetto a base di gara, alle medesime condizioni contrattuali dei lavori di I Fase e, in particolare, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto.

8. L'Amministrazione si riserva altresì di affidare ai sensi del 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. medesimo articolo i lavori di completamento della viabilità (elaborato NT Nota relativa alla viabilità di accesso al cantiere ottemperanza alla conferenza dei servizi del 21.12.2021) per un importo presunto di € 1.443.046,85.

ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento – Anticipazione – Revisione Prezzi - Conti correnti dedicati

1. Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Impresa per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 è fissato nella misura complessiva di € _____ (_____) di cui € _____ per lavori, al netto ed accettato ribasso dell' _____%(_____) ed € _____ (_____) per gli oneri per la sicurezza specifici non soggetti a ribasso.

I lavori di cui al precedente articolo 2 rientrano nel regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Come meglio precisato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto è stipulato a corpo.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di anticipazione.
4. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Impresa senza che null'altro possa l'Impresa avere a pretendere. Come meglio precisato all'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto, l'Impresa avrà diritto al pagamento, al netto delle prescritte ritenute dello 0.5% di cui all'art.30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con contabilizzazione bimestrale, al giorno 30 del mese corrispondente, decorrente dalla data di consegna dei lavori, per la parte di attività eseguita, verificata nella quantità dalla DL e contabilizzata ai sensi dell'art.13 e 14 del DM 49/2018. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili entro 7 (sette) giorni dalla data di emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL). L'emissione da parte dell'Appaltatore delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento e da parte del RUP del relativo certificato di pagamento. L'emissione del mandato di pagamento è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del DURC e del DURC di CONGRUITA' per l'ultimo SAL o Stato Finale, ed il

pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
6. A mente dell'art. 43 di cui al Capitolato Speciale di Appalto, il conto finale dei lavori verrà redatto entro giorni 90 (novanta) dalla loro ultimazione, come certificata dal Direttore dei Lavori.
7. La rata di saldo, ove dovuta, sarà corrisposta entro giorni 90 dall'emissione del certificato di collaudo, previa prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 comma 6 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
8. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio, posto a carico dell'Impresa senza che null'altro possa l'Impresa stessa avere a pretendere. Il corrispettivo indicato per il prezzo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle Parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità od alla qualità dei lavori. Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Impresa e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erranee fatte dall'Impresa nella determinazione dell'offerta presentata.
9. In relazione a quanto sopra, l'Impresa dichiara espressamente di avere preso attenta visione degli elaborati costituenti il progetto, di averne verificato l'esattezza e completezza sia per quanto concerne le previsioni progettuali, sia per quanto riguarda le risultanze contabili e di avere già valutato nella determinazione dell'offerta presentata eventuali previsioni incomplete e/o erranee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.
10. Fermo e richiamato l'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27.01.2022 nel comma 1 lett. b) nelle misure e nelle modalità di cui ai successivi commi 3, 4 e 6 e nei limiti di cui al comma 7. Sono esclusi

dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta come previsto dal succitato articolo 29 comma 5 del D.L. 4/2022.

11. Tutti i pagamenti avverranno previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Impresa degli obblighi contributivi ed assicurativi ed, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva – nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 – e fiscale – nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973. Trova applicazione il disposto in materia di inadempienza contributiva di cui all'art. 30 comma 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. I pagamenti avverranno mediante bonifico, bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando i conti correnti dedicati di cui all'art. 3 co. 1 Legge 136/2010 e s.m.i., comunicati all'Amministrazione e segnatamente: conto corrente intestato a _____ sui quali è autorizzato ad operare esclusivamente _____ nat _____ a _____ il _____ e residente a _____ C.F. _____. L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai suddetti dati.

ARTICOLO 4

Termine di esecuzione dei lavori

1. Fermo e richiamato l'art. 10 del Capitolato speciale d'Appalto, l'Impresa si obbliga ad ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto relativo alla I Fase entro giorni _____ naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ARTICOLO 5

Ordini di servizio. Istruzioni e prescrizioni

1. Il Responsabile Unico del Procedimento dirige e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per garantire che l'esecuzione del contratto avvenga in conformità ai contenuti del presente contratto, nonché vigila congiuntamente con il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, sull'attuazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Impresa le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori. L'Impresa deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che le siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori o,

direttamente, dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione delle attività.

ARTICOLO 6

Penali

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 10 del Capitolato speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere ovvero per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pecuniaria pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori nel rispetto delle normali tempistiche lavorative non accettabili o danneggiati;
3. Tutte le penali saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario. Resta fermo che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti, in acconto o a saldo, all'esecuzione d'ufficio e alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
4. E' fatto divieto all'Impresa di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se essa Impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

ARTICOLO 7

Sospensioni e Proroghe

1. Fermi e richiamati gli artt. 14 – Proroghe - e 15 – Sospensioni - del Capitolato Speciale d'Appalto, sospensioni e proroghe dei lavori sono ammesse nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. La durata della sospensione è

calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori esclusivamente nell'ipotesi in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Impresa.

2. L'Impresa, per causa a sé non imputabile, può formulare istanza motivata di proroga almeno ~~15~~ 20 giorni prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro ~~30~~ 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del RUP sull'istanza nei termini vale rigetto della richiesta.
3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l'adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori od espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto; e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente
4. La concessione di proroga non costituisce in capo all'Impresa alcun diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposti dalla Stazione appaltante, per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'Impresa può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall'art.1382 del Codice Civile e secondi criteri individuati dall'art. 10, comma 2 del D.M.49/2018.

ARTICOLO 8

Oneri ed obblighi contrattuali

Fermi restando tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, quelli già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, visti gli artt. 37 e ss. del Capitolato speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 45 del Capitolato speciale d'appalto sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'esecuzione di quanto appresso riportato:

- l'impianto, la realizzazione delle vie d'accesso, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:

- La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore secondo il contratto;
- L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori e dalla commissione di collaudo;
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- Il mantenimento, fino all'emissione del collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
- Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- Tutte le attrezzature idonee e necessarie per ridurre al minimo percussioni, vibrazioni, polvere e rumorosità e la manodopera specializzata e generica;

- Tutte le pratiche e gli oneri relativi ai diritti di discarica della pulizia dell'area che dovrà essere consegnata per le lavorazioni;
- La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna anche di delimitazione dello specchio acqueo interessato dai lavori nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, compresi furti per i quali l'Appaltatore dovrà stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- A coordinarsi con la Stazione Appaltante e per essa alla sua articolazione organizzativa Port Authority s.r.l. per l'affidamento, ove necessari, dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. n.154/ 2009 nelle aree portuali di giurisdizione della Stazione Appaltante, sopportandone i relativi costi.;
- L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;
- Il mantenimento dell'accessibilità dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e successivamente alle lavorazioni;
- Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- un'adeguata documentazione fotografica per ognuna delle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione

dei lavori. Sulla documentazione fotografica a colori deve essere prodotta in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatti gli scatti;

- Il rispetto dei termini di confine verso eventuali proprietà di terzi.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall'esecuzione delle opere e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso avente natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6, del Capitolato Generale d'Appalto (CGA) . Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali. L'Appaltatore dovrà fornire all'Autorità di Sistema Portuale e dati in dotazione alla Direzione Lavori, un Drone tipo DJI MAVIC PRO 2 completo di software di acquisizione ed elaborazioni dati ed immagini. L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e allestimento di locali uso ufficio idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza al lavoro d'ufficio della Direzione Lavori (4 PC fissi Lenovo con monitor da 24" P340ThinkStation con connessione internet veloce, completo di software office, Primus C, Primus Computo e Contabilità, Primus A, Termus P/I/E/T, Certus Pro, Primus Platform Adobe Photoshop CC (Cloud) piano annuale prepagato per aziende e AutoCad ultima versione, stampante a colori A4-A3 con funzione scanner) ed 4 Notebook Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 (Processore Intel® Core™ i7-11800H di undicesima generazione (8 Core, 2.30 GHz, fino a 4.60 GHz con Turbo Boost, 24 MB di cache) o superiore, dotato dei software sopra richiamati. I locali saranno realizzati all'interno dell'area di cantiere in posizione stabilita dalla DL.

Resta espressamente inteso che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a redigere e consegnare alla Direzione Lavori gli elaborati "as built" che riportino dettagliatamente le opere realizzate, anche e soprattutto a seguito di modifiche progettuali in corso d'opera o di difformità fra il progetto esecutivo e il corpo d'opera realizzazione. I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritti dall'Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere. L'Appaltatore dovrà provvedere, inoltre, a sua cura e spese, all'esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica a terra e a mare così come riportato negli elaborati progettuali e con riferimento all'art. 67 del Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 9

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. – Subcontratti – Rapporti di filiera – Attività di verifica dell'Amministrazione – Clausola di manleva e garanzia.

1. Conformemente a quanto disposto articolo 6 della legge n. 217 del 2010 s.m.i con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. E' fatto obbligo all'Impresa di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.
2. Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione.
3. Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Impresa resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.
4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.
5. Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Impresa, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione dei codici CIG e CUP sopra indicati, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.
6. Qualora l'Impresa abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della citata Legge, l'Impresa si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

8. Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Garanzie

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi degli artt.16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di importo pari ad € _____, atteso il possesso della Certificazione di qualità _____, a garanzia di quanto normativamente previsto, mediante garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____ autenticata nella firma ai sensi di legge dal Notaio _____ in data _____. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. L'Amministrazione potrà valersi della garanzia in tutte le ipotesi di cui all'art. 103, co.2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
3. Ai sensi ed ai fini dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dei rischi tutti derivanti e connessi dallo svolgimento dei lavori, anche ai fini della polizza CAR, l'Impresa presta copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, con polizza n. _____ emessa da _____ per i seguenti massimali: Sez. A) : Partita 1 "Opere": € _____ Partita B) "Opere preesistenti" : € _____ Partita C "Demolizione e sgombero" : nulla; Sez. B Massimale RCT per sinistro € _____
4. L'Impresa dovrà conformarsi a tutto quanto previsto dal citato articolo del Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi in particolare alla definizione di "danni" e di "terzi" come meglio specificata nel citato articolo del Capitolato Speciale. Resta inteso che la copertura dovrà assicurare l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo. In particolare, l'Amministrazione avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento delle garanzie assicurative qualora ritenesse insufficienti quelle esistenti. Qualora l'Impresa non provveda è in facoltà dell'Amministrazione provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Impresa, che rimane responsabile

per il periodo di parziale ed insufficiente copertura. Ove ciò non fosse possibile da parte dell'Amministrazione, il mancato adeguamento/ampliamento da parte dell'Impresa entro giorni 30 dalla data di richiesta costituisce inadempimento contrattuale con conseguente facoltà per l'Amministrazione di disporre la risoluzione con risarcimento del maggior danno.

5. Ai sensi dell'art. 103 co. 8 del D.Lgs n. 50 /2016 ss.mm.ii. l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
6. L'Impresa si obbliga per tutti i lavori previsti nel presente appalto a stipulare eventuali assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.
7. È fatto obbligo all'Impresa di aggiornare le garanzie nonché la copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
8. Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subcontraenti e/o fornitori e/o subfornitori.
9. Le garanzie di cui al presente articolo si intendono vincolate espressamente a favore dell'Amministrazione e a copertura dell'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo.
10. L'Impresa risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.
11. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

ARTICOLO 11

Divieto di cessione del contratto – Subappalto – Disciplina dei subcontratti diversi dal subappalto.

1. L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappalto potrà essere autorizzato all'Impresa ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. in conformità all'offerta presentata. L'amministrazione non provvede direttamente al pagamento del subappaltatore e/o cottimista o prestatore dei servizi salvi i casi previsti dall'art. 105 co.13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
3. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come integrato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, e successivamente modificato dalla Legge 238 del 2021, l'Appaltatore potrà subappaltare le lavorazioni e prestazioni che indicherà in sede di offerta. Nel caso di subappalto, l'Appaltatore aggiudicatario dei lavori resterà responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati nonché per gli obblighi in materia contributiva e previdenziale. L'autorizzazione al subappalto è, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 105. Dal contratto di subappalto dovrà risultare che l'Appaltatore praticherà, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore si atterrà, inoltre, alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore, oltre che all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilità dei pagamenti. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni esclusivamente nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all'Autorità giudiziaria e le sanzioni previste dall'art. 21, L. 646/82, s.m.i., la Stazione appaltante è legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.
4. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute.

5. Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Impresa si obbliga all'osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. all'articolo 3, trovando piena e completa applicazione la disciplina di cui all'articolo 9 del presente contratto. Dovranno essere riportati i codici CIG e CUP di cui al presente contratto in ogni bonifico bancario o postale relativo alle transazioni finanziarie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Impresa da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Impresa stessa, per eventuale nullità dei subcontratti stessi come prevista dall'articolo 3, comma 9, della citata Legge.

ARTICOLO 12

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Certificato di collaudo

1. Ferma e richiamata la disciplina di cui al Titolo VI del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di ultimazione lavori viene redatto entro giorni 10 dalla richiesta scritta dell'Impresa. Eventuali vizi e difformità di esecuzione dell'intervento rilevati e verbalizzati in sede di accertamento sommario dalla Direzione dei Lavori, senza pregiudizio di accertamenti successivi, saranno eliminati a spese dell'Impresa nel termine e nelle modalità prescritte dalla stessa Direzione Lavori, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno e l'applicazione delle penali per eventuale ritardo nel ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, decorre il periodo di gratuita manutenzione a carico dell'Impresa.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori. Ad esso si applica la disciplina di cui all'art. 102 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché del Titolo X in materia di collaudo, capi I e II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spese di visita del personale dell'Amministrazione per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni.

ARTICOLO 13

Controlli

1. Fermo e richiamato l'art. 102 co.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. anche in materia di controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere appaltate è affidato all'Ufficio della Direzione dei lavori all'uopo incaricato.

ARTICOLO 14

Richiamo dei contratti e accordi collettivi – Disposizioni sulla manodopera - Obblighi previdenziali e assicurativi (NB nel CSA non ci sta la previsione del rispetto del CCNL ecc)

1. Visto l'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa è obbligata all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligata altresì ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;
 - c) l'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; l'eventuale mancata autorizzazione al subappalto non costituisce causa di esonero di responsabilità per l'Impresa e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione;
 - d) l'Impresa è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dovrà esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. In ipotesi di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva – DURC- , trova applicazione l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'Amministrazione potrà valersi ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10, per il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per inadempienze derivanti da inosservanza di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere e potrà richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei del SAL.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di manodopera.
5. E' fatto obbligo all'Impresa a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.

6. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.
7. L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 15

Comunicazioni

1. Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Impresa _____:

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale:
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it. Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dei Lavori si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

ARTICOLO 16

Risoluzione

1. Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà risolto nei casi, nei modi e nei termini di cui all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti i casi previsti dal presente contratto.
2. La risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.
3. La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comporterà l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.
Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di Legge vigenti in materia.
Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.
4. Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente incarico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che l'Impresa si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da

qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di tale nullità.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e potrà procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa, con salvezza dell'azione di risarcimento, del maggior danno.

ARTICOLO 17

Recesso

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente atto, ha l'esclusiva finalità di provvedere, in modo adeguato, a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, ai sensi della normativa vigente in materia di Protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

ARTICOLO 19

Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.
2. Si richiama quanto stabilito all'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 145/2000.

3. A carico esclusivo dell'Impresa restano, altresì, le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture ed opere oggetto dell'Appalto.

ARTICOLO 20

Cessione del credito- Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

1. L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Impresa ed approvata dall'Amministrazione. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
2. Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CIG e CUP summenzionati, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.
3. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'impresa dovrà essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Amministrazione, la quale provvederà a prendere atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, ai fini ed ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i..

ARTICOLO 21

Elezione di domicilio

1. L'Impresa, in conformità dell'articolo 2 del D.M. n. 145/2000, dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, nel luogo dove ha sede l'ufficio della Direzione Lavori.

ARTICOLO 22

Condizioni di esecuzione – Conformità a standard sociali minimi

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dall'Impresa ed allegata al presente contratto sub "A".

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Impresa è tenuta a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
 - b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà chiedere all'Impresa la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 6, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 23

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

ARTICOLO 24

Foro esclusivo – Esclusione competenza arbitrale

1. Ferma a richiamata la disciplina di cui al titolo IV del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di composizione delle controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, per le eventuali controversie che dovessero sorgere e da

attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

art. 2; art. 3; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 14; art. 16; art. 17; art. 19; art. 20; art. 22; art. 24